

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### Art.1

E' costituita una Associazione ai sensi dell'art. 14 e segg. c.c, denominata "Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana", con sede legale in Massa, Via Crispi n.1, c/o Settore Agricoltura e Foreste della Provincia di Massa-Carrara.-----

### Art. 2

#### COSTITUZIONE E SEDE

L a durata della Associazione è stabilita fino al 29 luglio 2002 prorogabile con delibera dell'Assemblea.-----

### Art. 3

#### SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

I) svolgere le funzioni di Comitato responsabile finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 69/96 e relativa regolamentazione, promuovendo ed attuando iniziative volte alla valorizzazione del vino DOC "Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni e IGT Val di Magra e Toscano" delle loro caratteristiche e del relativo territorio;-----

II) svolgere ogni attività finalizzata alla gestione della "Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana".-----

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione potrà:

a) fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate, sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi;

b) promuovere e realizzare, direttamente ed in collaborazione con altri organismi, iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio dei "Colli Apuani, Colli di Luni e IGT Val di Magra e Toscano" con particolare riguardo alla testimonianza della loro tradizione agricola, artigianale, commerciale ed industriale;

c) costituire Comitati di Consulenza, assumere dipendenti, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati;

d) svolgere attività di studio di ricerca e di informazione a favore dei propri soci, in ordine alle caratteristiche dei vini del territorio "Colli Apuani, Colli di Luni e IGT Val di Magra e Toscano";-----

e) partecipare a mostre, convegni e manifestazioni in campo vitivinicolo, turistico e complementare, ovvero organizzarle direttamente;-----

f) studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla Strada del Vino "Colli di Candia e di Lunigiana" e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione delle stesse;-----

g) svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della "Strada dei Vini";-----

h) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;-----

i) aderire o collaborare a organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia

che più ristretta anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;-----  
j) compiere ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento degli scopi associativi;-----  
m) ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati;-----  
n) svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative organizzate da terzi, purchè aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie;-----  
o) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 3 comma 2, della L.R. 69/96 nei quorum previsti dal medesimo.-----

#### Art. 4

##### AMMISSIONI

Possono aderire alla Associazione tutti i rappresentanti di cui all'art. 3 della L.R. 69/96 che siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo regolamento di attuazione.-----

Per essere ammessi all'Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando, oltre ai dati idonei ad identificare l'Azienda ed il suo rappresentante nei riguardi dell'Associazione, i seguenti elementi:-----

- a) accettazione esplicita ed incondizionata degli obblighi imposti dallo statuto sociale;-----
- b) indicazione della categoria/e di appartenenza in relazione all'attività effettivamente svolta/e nell'ambito del territorio della "Strada dei Vini";-----
- c) impegno a corrispondere le quote associative in relazione alla/e categoria/e di appartenenza;-----
- d) impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di iscrizione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione.-----

#### Art. 5

##### CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause:-----

- a) dimissioni, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni e degli impegni assunti con l'iscrizione;-----
- b) cessazione dell'attività o comunque delle condizioni per l'ammissione all'Associazione. A tale condizione è equiparata la cessazione dell'impresa, e la prosecuzione dell'attività aziendale sotto diverso nome o ragione sociale, rispetto a quelli per i quali era stata ottenuta l'iscrizione;-----
- c) esclusione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio e, in particolare, ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti contrari alle norme statutarie, ovvero dannosi per l'immagine della "Strada del Vino Colli di Candia e di Lunigiana";-----

#### Art.6

##### TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

In deroga all'art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento dell'azienda, per atto tra

vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto.-----

A tal fine, l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese dalla data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore della causa.-----

#### Art. 7

##### QUOTA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione fissata annualmente dall'Assemblea dei Soci. Sarà comunque prevista una quota minima distinta per le varie categorie previste dalla legge regionale.-----

L'Assemblea potrà fissare anche una quota massima.

#### Art. 8

##### CONTRIBUTI ANNUALI

I) La quota associativa annuale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione:-----

La quota associativa annuale non è frazionabile per periodi inferiori all'esercizio;-----

II) Il Consiglio potrà chiedere ai soci rimborsi spese per specifici servizi ad essi prestati in conformità alle finalità statutarie, in misura non eccedente ai costi sostenuti dall'Associazione per la fornitura del servizio stesso.-----

#### Art. 9

##### ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

I soci dell'Associazione potranno far parte di altri Enti, purchè gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto.-----

Il socio è obbligato, sia per la produzione che per la commercializzazione del vino, a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio e l'immagine del "Vino dei Colli Apuani, Colli di Luni e IGT Val di Magra e Toscano" e dell'Associazione della Strada del Vino stessa.

#### Art. 10

##### NORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA "STRADA DEL VINO DOC DEI COLLI DI CANDIA E DI LUNIGIANA"

La partecipazione alla "Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana" da parte delle aziende associate è subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni di legge, al ripresetto delle condizioni previste dal presente statuto e dal regolamento di applicazione, definito come disciplinare della Strada del Vino, che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Al fine di assicurare alle DOC e IGT, posizione di prestigio sul mercato corrispondente alla valorizzazione perseguita con gli scopi sociali, il Consiglio fisserà un prezzo minimo per la vendita al dettaglio.-----

#### Art. 11

##### OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Dal momento dell'ammissione all'Associazione gli associati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio atti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente statuto e dal suo regolamento di attuazione definito come "Disciplinare della Strada del Vino".-----

Gli associati sono inoltre obbligati a consentire l'accesso ad ogni locale e stabilimento, e loro attività, oggetto dell'iscrizione, al personale incaricato dall'Associazione per tutti i controlli previsti dal presente statuto, necessari all'attuazione degli scopi sociali, fornendo al riguardo ogni informazione utile.-----

#### Art. 12

##### ASSEMBLEA

Tutti gli associati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale, dall'Assemblea regolarmente costituita.-----

Ciascun associato, purchè in regola con il pagamento dei contributi sociali, ha diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea.-----

Ciascun associato ha diritto ad un numero di voti pari al rapporto fra l'importo dell'ultima quota associativa annuale, la quota minima fissata ai sensi dell'art 8 – punto I) salvo quanto previsto dal precedente capoverso.-----

Tutti gli associati hanno comunque diritto al minimo di voto.-----

Le frazioni di voto vengono arrotondate all'unità superiore.-----

#### Art. 13

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Egli sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno già noto, e regola le modalità della votazione.

#### Art. 14

##### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato purchè lo fornisca di delega scritta.-----

La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il terzo grado, al coniuge, ed a dipendenti che abbiano regolare mandato di amministrare in ordine al rapporto di lavoro, ed a membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di società.-----

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

#### Art. 15

##### ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli associati, sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro cinque mesi dalla chiusura di esercizio, per deliberare sul conto consuntivo del precedente esercizio sociale e sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso,

sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed alla attività dell'Associazione, sulla determinazione delle quote di iscrizione, nonché per nominare alla scadenza del mandato, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri, per stabilire gli emolumenti ai Revisori stessi.-----

L'Assemblea straordinaria degli associati sarà convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione, od il Collegio dei Revisori dei Conti, quando ne facciano domanda scritta al Presidente dell'Associazione tanti associati rappresentanti il trenta per cento dei voti spettanti a tutti gli associati, in conformità all'art. 12. Nel caso di domanda di convocazione dell'Assemblea da parte degli associati, gli stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea medesima, ed il Consiglio dovrà indire l'Assemblea entro un mese dalla data del ricevimento della richiesta.-----

#### Art. 16

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante lettera invita ad ogni singolo associato, e tale invito conterrà l'ordine del giorno da sottoporsi alla deliberazione dell'Assemblea, e, oltre alle consuete indicazioni, quelle del giorno e dell'ora della seconda convocazione qualora la prima risulti deserta.-----

Dal giorno di avviso di convocazione a quello della riunione dell'Assemblea degli associati dovranno trascorrere non meno di dieci giorni.-----

#### Art. 17

##### ASSEMBLEA IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'Assemblea è legalmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti all'intero numero degli associati aventi diritto a partecipare in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.-----

In seconda convocazione l'Assemblea potrà essere riunita, nello stesso luogo entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.-----

Lo scioglimento dell'Associazione e le modificazioni del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei voti spettanti complessivamente agli associati.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.-----

Trattandosi di questioni attinenti alle persone, le deliberazioni saranno prese a voto segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi verbali trascritti sopra appositi registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.-----

Dovrà far parte del processo verbale l'elenco degli associati presenti in proprio e per delega, ed il numero dei voti disponibili di ciascuno nonché l'identificazione dei voti dell'intero numero degli associati aventi diritto a partecipare.-----

## Art. 18

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a quindi membri, nominati dall'Assemblea, di cui almeno uno Apuani, almeno uno in rappresentanza della DOC dei Colli di Luni, almeno uno in rappresentanza della IGT Val di Magra e Toscana, nonché almeno uno delle varie categorie previste dallo statuto in quanto facenti parte del corpo sociale.-----

I Consiglieri che all'atto della nomina non siano presenti all'Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente dell'Associazione entro 15 giorni dall'avvenuta notizia della nomina.-----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente ed ha la facoltà di scegliere anche al di fuori del suo seno, il Cassiere Tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive.-----

## Art. 19

### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.-----

Il Consiglio potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie funzioni, e/o – su proposta del Presidente – di spettanza di quest'ultimo, nei limiti delle deleghe conferite. Al Consigliere delegato potranno essere attribuite anche la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, salvo la facoltà di stare in giudizio.-----

In particolare, è demandato al Consiglio:-----

- a) l'esame delle proposte da sottoporre all'Assemblea, e la sua convocazione;-----
- b) la redazione del Bilancio dell'Associazione, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;-----
- c) la redazione del Bilancio di previsione;-----
- d) l'adozione delle delibere di applicazione del presente statuto. Dette norme regolamentari sono immediatamente esecutive, salvo ratifica della prima assemblea dei soci;-----
- e) le determinazioni del trattamento economico del personale dipendente, nonché l'assunzione ed il licenziamento del personale stesso;-----
- f) le delibere in merito alle sanzioni da applicare ai soci in conseguenza delle infrazioni commesse;-----
- g) le delibere in ordine alle domande di ammissione all'Associazione, in conformità al presente statuto;-----
- h) la nomina del Comitato tecnico;-----
- i) l'emanazione del regolamento di applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni all'Associazione.-----

## Art. 20

### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O COMITATO RESPONSABILE

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque non meno di quattro volte all'anno. Dovrà altresì convocarlo allorquando gliene venga fatta domanda scritta da tre Consiglieri, o dai Revisori dei Conti. La Convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere, inviato con lettera o fax almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.-----

I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti.-----

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbali, ogni verbale sarà firmato dal Segretario e dal Presidente. -----

Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione sarà effettuata dal Consiglio per cooptazione, entro sei mesi.-----

L'elezione del nuovo Consigliere dovrà avvenire a voto segreto.-----

## Art. 21

### PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne cura l'andamento generale e morale, e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle relative delibere, amministra l'Associazione anche attraverso il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione, fornendo al medesimo i necessari strumenti ha la responsabilità dei pagamenti e firma il Bilancio.-----

Il Presidente può delegare alcune delle sue mansioni al Vice Presidente.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può stare in giudizio e procede a tutti gli atti giudicabili e stragiudicabili che possono essere richiesti nell'interesse dell'Associazione.-----

## Art. 22

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina, ogni tre anni, tre Revisori dei Conti effettivi, fra quali il Presidente, e due Revisori supplenti.-----

I compiti dei Revisori dei Conti sono:-----

- controllare almeno trimestralmente le regolarità delle scritture contabili dell'Associazione e la loro rispondenza con le relative delibere e la consistenza di cassa, redigendo il conseguente processo verbale, che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente dell'Associazione;-----

- a fine esercizio, eseguire il controllo contabile del bilancio e la redazione del verbale

relativo da presentare all'Assemblea dei soci.-----  
- I Revisori hanno diritto ad un compenso, da determinarsi ogni anno dall'Assemblea, oltre al rimborso, delle spese debitamente autorizzate che avessero incontrate nel loro ufficio.-----

#### Art. 23

##### COMITATO TECNICO

Il comitato tecnico è costituito da un numero variabile di membri, non inferiore a tre, nominati dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione designerà all'interno del Comitato tecnico un membro che assumerà le funzioni di Segretario del Comitato stesso.-----

Al comitato tecnico è demandato:

- la formazione della Commissione di valutazione delle caratteristiche di partecipazione delle aziende alla Strada del Vino, secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione o Comitato Responsabile;-----

- l'esame dei problemi di carattere tecnico sui quali il Consiglio ritiene di richiedere il parere;-----

- lo studio delle iniziative la cui adozione si intende suggerire al Consiglio di Amministrazione per la migliore realizzazione dello scopo sociale e dei programmi decisi dall'Assemblea dei soci.-----

#### Art. 24

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri sarà composto di tre membri, i quali sceglieranno nel proprio seno un Presidente, e determineranno la procedura dei lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente statuto.-----

I componenti del Collegio dei Probiviri dovranno deliberare inappellatamente sulle controversie tra Associazione e Soci.-----

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

#### Art 25

##### CARICHE SOCIALI

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili, coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.-----

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio sindacale; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purchè debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.-----

Le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfetizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.-----

Art. 26  
FONDO ASSOCIATIVO

Il fondo associativo è costituito:-----  
a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dei beni con essi acquistati;-----  
b) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;-----  
c) dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti.-----

Art. 27  
BILANCIO

L'esercizio associativo ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.-----  
Il Consiglio di Amministrazione o Comitato Responsabile dovrà presentare il conto consuntivo al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.-----  
In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al Fondo associativo, salvo il ripristino del Fondo stesso con successivi residui attivi.-----

Art. 28  
SANZIONI PER INFRAZIONI

Le infrazioni allo statuto ed al suo regolamento di applicazione, nonché alla L.R. 69/96 e suo regolamento di attuazione, saranno punite con i seguenti provvedimenti: diffida, sospensione dei diritti sociali da sei mesi ad un anno, espulsione.-----  
La diffida, la sospensione e l'espulsione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell'Associazione od al marchio da quest'ultima utilizzato.-----  
La vendita del Vino DOC dei Colli Apuani, dei Colli di Luni e della IGT Val di Magra e Toscana ad un prezzo unitario inferiore a quello minimo fissato a tenore dell'art. 10, con qualunque modalità sia effettuata ed in qualunque modo si raggiunga tale risultato, sarà ritenuta infrazione di particolare gravità punibile con l'espulsione.-----  
La mancata corresponsione dei contributi di cui all'art.8 nei termini previsti dallo Statuto, comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.-----  
Esaurita la procedura di esazione prevista dal regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto dell'Associazione per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del socio moroso.-----  
Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all'Associazione sono considerate infrazioni allo Statuto, e perseguibili in base al presente articolo, non appena le

relative condanne sono passate in giudicato.-----  
Il ricorso in sede giudiziari, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti dell'Associazione, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.-----

#### Art. 29

##### APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Tutte le sanzioni di cui all'art. 28 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione; nell'attesa il Presidente dell'Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.-----

Lo stesso Presidente dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni e difese; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.-----

Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione in merito.-----

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera; contro di esse, entro i termini di 15 giorni decorrenti dal ricevimento dell'acomunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

La presentazione del ricorso sospende l'applicazione della sanzione.-----

Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.-----

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro le delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di dieci giorni dall'avvenuta notorietà delle medesime, purchè queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti.-----

In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.-----

Contro l decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso.-----

La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l'azione del socio, il quale rinuncia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive dell'Associazione.

#### Art. 30

##### MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il marchio dell'Associazione della Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana, è costituito da un grappolo formato da sei macroacini nel quale sono raffigurati un pendio terrazzato, un castello, il mare ed il cielo, a cui è inserito un picciolo di color vinaccia che simula un profilo stradale ad anse che si insinua tra le parole "Strada" "del Vino" in color nero orientato a nord-ovest. L'immagine è completata in basso con la scrittura "dei Colli di Candia e di Lunigiana". Tale marchio è concesso in uso agli associati nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dal presente statuto e regolamento di applicazione costituito dalle delibere del Consiglio di Amministrazione-----

L'Associazione potrà depositare anche altri marchi per il raggiungimento dei fini sociali---

Art. 31

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso dei liquidatori.---  
Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o ad enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Art. 32

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge, in particolare della Legge 69/96 ed al suo regolamento di attuazione.

Massa, 29 luglio 1999





















